

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE "CINTURE DI SICUREZZA"

I casi particolari di esonero dall'obbligo di usare le cinture di sicurezza sono previsti dal Codice della Strada (Art. 172, D.Lgs. 285/92 – Codice della Strada e s.m.i.: D.lgs. 150/2006, Direttiva 2003/20/CE): "le persone affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta sono esentate dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza".

Le patologie che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza sono principalmente: neostomie esterne in esito di intervento chirurgico; grandi obesi; grandi ascitici; soggetti affetti da laparocele e da ernia ombelicale permanga; soggetti affetti da gravissima insufficienza respiratoria; mancanza dei punti d'appoggio delle cinture (clavicola, sterno, ali iliache).

Gli Ambulatori di Medicina Legale dell'ASST sono competenti al rilascio della certificazione medica ai fini dell'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza; tale certificazione deve indicare la durata di validità e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE:

- Domanda
- Documento di identità in corso di validità
- Documentazione sanitaria riguardante le patologie che costituiscono controindicazioni all'uso delle cinture di sicurezza
- Ricevuta del versamento dei diritti sanitari
- Se in possesso: Patente di guida

Le prestazioni sono rese a titolo gratuito nei confronti delle persone con disabilità (titolari di invalidità), mentre per i soggetti non invalidi l'importo dei diritti sanitari è di € 40,00.

RICHIESTA DI RIESAME AVVERSO GIUDIZIO SFAVOREVOLE

Avverso il giudizio sfavorevole espresso dal medico della struttura di Medicina Legale territoriale, è ammessa la possibilità di richiesta di rivalutazione presso la Commissione Medica di riesame, presso la sede della UOC Medicina Legale di Via Stelvio 32/A, utilizzando l'apposito modulo.